

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2017
331/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI EX DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06, PER
L'IMPIANTO ROSEN 132kV, CON RIFERIMENTO A UN PERIODO DELL'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 610/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 610/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 802/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 802/2016/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 7 settembre 2016, prot. Autorità 24697, dell'8 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 7 settembre 2016);
- la comunicazione di Terna, dell'8 settembre 2016, prot. Autorità 24710, dell'8 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 8 settembre 2016);
- la comunicazione di Terna, del 20 ottobre 2016, prot. Autorità 30090, del 21 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione 20 ottobre 2016);
- la comunicazione di ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.a. (di seguito: ROSEN), datata 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36044, del 5 dicembre 2016 (di seguito: prima comunicazione Rosen);
- la comunicazione di ROSEN, datata 27 marzo 2017, prot. Autorità 12203, del 27 marzo 2017 (di seguito: seconda comunicazione Rosen);

- la comunicazione di ROSEN, datata 26 aprile 2017, prot. Autorità 15571, del 26 aprile 2017 (di seguito: terza comunicazione Rosen).

CONSIDERATO CHE:

- con le comunicazioni 7 e 8 settembre 2016, come integrate dalla comunicazione 20 ottobre 2016, Terna ha, tra l'altro, indicato l'impianto Rosen 132kV tra gli impianti singolarmente essenziali per l'anno 2017;
- la deliberazione 610/2016/R/eel prevede che:
 - Terna iscriva l'impianto Rosen 132kV nell'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 a decorrere dalla scadenza della vigente convenzione CIP 6/92 di cui è oggetto;
 - il regime tipico cui sarà eventualmente assoggettato detto impianto sia applicato limitatamente al periodo compreso tra la scadenza della predetta convenzione e il giorno 31 dicembre 2017;
 - ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di essenzialità all'impianto Rosen 132kV, il referente di Terna sia il proprietario dell'impianto medesimo sino a quando sarà indicato l'utente del dispacciamento per il periodo successivo alla scadenza della vigente convenzione CIP 6/92 di cui è oggetto;
- la convenzione CIP 6/92, citata al precedente alinea, scadrà indifferibilmente il giorno 14 maggio 2017;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
- essendo emerso, dalla prima comunicazione Rosen, che l'impianto Rosen 132kV genera flussi energetici ulteriori rispetto all'energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale (di seguito: flussi energetici extra), l'Autorità, con la deliberazione 802/2016/R/eel, ha:
 - precisato che, per gli impianti essenziali che generano flussi energetici extra nel periodo cui si riferisce il corrispettivo di reintegrazione, i ricavi e i costi fissi rilevanti per la reintegrazione sono al netto, rispettivamente, degli eventuali ricavi derivanti dalla cessione dei menzionati flussi energetici e della quota dei costi fissi relativi ai flussi medesimi;
 - previsto che ROSEN aggiorni, in coerenza con i criteri sopra descritti, l'istanza per l'ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata con la prima comunicazione Rosen;

- ROSEN, con la seconda comunicazione Rosen, ha aggiornato l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017, con riferimento all'impianto Rosen 132kV, applicando i criteri definiti dalla deliberazione 802/2016/R/eel;
- con la terza comunicazione Rosen, detta società ha segnalato che ENGIE ITALIA S.p.a. (di seguito: ENGIE) sarà l'utente del dispacciamento dell'impianto Rosen 132kV a decorrere dalla scadenza della convenzione CIP 6/92;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Rosen 132kV, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da ROSEN, con la seconda comunicazione Rosen, per l'impianto Rosen 132kV, con riferimento al periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017, precisando che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ROSEN, con la seconda comunicazione Rosen, per l'impianto Rosen 132kV, con riferimento al periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna, a ROSEN e ad ENGIE;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni